

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE TIPO A MONTEGRANARO ARL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTEGRANARO FM VIA
RISORGIMENTO 43

Numero REA: FM - 265105

Codice fiscale: 02420650448

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-06-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A al n.
218696/33005 di Rep.

STATUTO SOCIALE

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente retta dalle norme del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la seguente denominazione: "COOPERATIVA SOCIALE TIPO A MONTEGRANARO ARL".

Qualora la Cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del Codice Civile, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

ART. 2

La società ha sede nel Comune di Montegranaro (FM), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni attuative del Codice Civile.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al precedente comma, senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la società è quello risultante dal Libro dei Soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

ART. 3

La società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 e potrà essere prorogata anche prima di suddetta scadenza o sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.

SCOPO MUTUALISTICO - OGGETTO

ART. 4

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, come previsto dall'art. 1, lettera a) della Legge 8 Novembre 1991, N. 381.

La Cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 del C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

Nello svolgimento della propria attività essa si avvale prevalentemente delle prestazioni dei soci, ma potrà svolgere l'attività anche con terzi non soci.

Con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci e per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà

svolgere le seguenti attività:

- gestire comunità di accoglienza per minori, donne e in generale per persone in difficoltà o svantaggiate;
- fornire servizi di segretariato sociale, di informazione e accoglienza ai cittadini italiani e stranieri;
- gestire mense sociali e tavole calde;
- gestire asili nido e case di riposo;
- fornire servizi di assistenza domiciliare agli anziani;
- fornire servizi educativi per minori;
- gestire centri di educazione ambientale;
- gestire servizi di ricettività legati ad attività di formazione ambientale e sociale;
- organizzare e gestire corsi, convegni e seminari di formazione, informazione, aggiornamento professionale e socio-educativi;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'art. 2, numero 99) del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modificazioni; persone svantaggiate o con disabilità, ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora, iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 4, della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia).
- gestire altri servizi socio-sanitari ed educativi non precedentemente indicati;
- assistenza bambini scuolabus;
- assistenza bambini scuola dell'infanzia e scuola primaria;
- assistenza scolastica portatori di handicap;
- assistenza alla mensa;
- assistenza infermieristica;
- assistenza domiciliare anziani.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non

prevalente, qualunque altra attività accessoria, connessa od affine a quelle sopra elencate.

Tutti i servizi sopra citati saranno resi su incarico di privati cittadini, imprenditori, enti pubblici ed associazioni varie, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;

acquistare o prendere in affitto, immobili, attrezzature e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;

acquistare o prendere in affitto aziende o rami d'azienda e, parimenti, cedere in affitto rami della propria azienda;

intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;

promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo - gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies del C.C.;

concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

La Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla Cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad una o più Associazioni Nazionali delle Cooperative.

Il Consiglio di Amministrazione curerà l'iscrizione, presso il Registro Imprese, all'Albo delle società cooperative a mutualità prevalente, come cooperativa sociale di tipo a) e all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

In qualità di Cooperativa sociale la società è riconosciuta di diritto a mutualità prevalente, ex-articolo 111-septies delle disposizioni attuative del Codice Civile ed è inoltre considerata ONLUS di diritto, ex-articolo 10, comma 8, del D.Lgs. N. 460/97.

La società è disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia e si propone altresì di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci ammalati ed inabili al lavoro nonché di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci.

SOCI COOPERATORI E VOLONTARI

ART. 5

I *soci cooperatori* sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, compresi i rapporti di collaborazione a progetto, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa ed i soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.

Il numero dei soci cooperatori è variabile e illimitato ai sensi dell'art. 2522 del Codice Civile, ma non potrà essere né inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge N. 381/91 possono essere ammessi come *soci volontari* coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

La società può essere costituita da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli previsti dall'art. 23 D. Lgs.C.P.S. N. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni.

Possono essere soci tutte le persone fisiche, di ambo i sessi, aventi capacità di agire, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui

all'oggetto sociale oppure che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa, collaborare al raggiungimento dei fini sociali ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Ai sensi dell'articolo 2527, comma 2, del C.C., non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, specificando:

cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale;

l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, in modo da poter accertare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale;

l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a € 50,00;

dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi articoli 30 e 31;

se socio volontario, le prestazioni di lavoro disponibili ad effettuare a titolo gratuito a favore della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, contenute nel presente articolo, delibera sulla domanda.

Sul rigetto della domanda decide ugualmente il Consiglio di Amministrazione con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

L'ammissione dei soci cooperatori è finalizzata allo svolgimento dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; in ogni caso, l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta la quota sociale.

I soci volontari, una volta ammessi, vengono annotati in

un'apposita sezione del libro soci. In ogni caso l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci operatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini contemporaneamente il superamento dei due limiti previsti dall'art. 2519, comma 2, C.C., gli amministratori devono convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per la modifica dello statuto sociale adeguandolo alle disposizioni in materia di società per azioni. In tal caso la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci, dopo che l'Assemblea abbia approvato la modifica statutaria.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa, in caso di bilancio abbreviato, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la Cooperativa, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 5.

ART. 6

I soci operatori e volontari sono obbligati:
al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e i termini previsti dal Consiglio di Amministrazione;
ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo.
a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste dal regolamento e/o dal contratto.
Non svolgere nessuna azione in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società'

ART. 7

La qualità di socio si perde per morte, per recesso, e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2473 del C.C., in quanto applicabili e a quanto previsto all'articolo 11, comma 3, del presente statuto, il recesso è ammesso quando il socio:
abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
abbia risolto il rapporto di lavoro con la società, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa;

quando la società deliberi la proroga della durata ed il socio risulti dissenziente.

Il recesso non può essere parziale.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le obbligazioni verso la società'.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento della società'.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa in Cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 del C.C..

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario, per recesso ed esclusione, si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

ART. 8

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del C.C., l'Organo amministrativo può escludere con deliberazione motivata il socio che:

non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del C.C. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la società;

che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;

che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del C.C., deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi **1 (un) mese** dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.

ART. 9

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione gratuita, ai sensi del successivo art. 12.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, e verrà eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

La frazione di capitale assegnata al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2545 - sexies del C.C., può essere liquidata in più rate entro il termine di cinque anni, con l'aggiunta degli interessi legali.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, si deve procedere alla liquidazione.

Ai sensi dell'articolo 2534, comma 2, del C.C., in caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del C.C., nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto che non vogliano o non possano subentrare nella quota del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 10

Il patrimonio della società è costituito:
dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di € 50,00;
dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;
da eventuali riserve straordinarie formate dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati;
da ogni altro fondo costituito o previsto per legge;

E' fatto divieto di distribuire le riserve, di qualsiasi tipo e comunque costituite, tra i soci della Cooperativa, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

Alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977, N. 904 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11

Le quote de soci cooperatori e volontari sono nominative.

Le quote devono essere sottoscritte dai soci immediatamente dopo aver ricevuto la comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530, comma 1, del C.C., salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella Cooperativa.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 12

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi con criteri di oculata prudenza, e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli Amministratori, di cui al primo comma dell'articolo 2428 del C.C., indicando specificatamente nella stessa o all'interno della nota integrativa, in caso di bilancio abbreviato, i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà anche evidenziare nella nota integrativa, ai sensi degli articoli 2545 e 2513 del C.C., le condizioni di prevalenza mutualistica.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio

sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 del C.C..

I dati relativi all'attività svolta con i soci devono essere evidenziati in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del C.C., il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'attribuzione del ristorno ai soci operatori viene effettuata su proposta del Consiglio di Amministrazione, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dal regolamento interno, nonché delle disposizioni del presente statuto.

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci operatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, ai sensi dall'art. 2545 - sexies del C.C. e del presente articolo. In tale caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno.

La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

non meno del 30% a riserva legale;

al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge N. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;

all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

all'eventuale distribuzione di un dividendo ai soci operatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto la capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 - quinquies, comma 2, del C.C. (patrimonio netto superiore ad un quarto dell'indebitamento complessivo);

l'eventuale residuo a riserva straordinaria.

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

ART. 13

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 6 Legge N. 142/2001.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dal precedente art. 12.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi aziendale da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

ORGANI SOCIALI

ART. 14

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

l'Assemblea dei soci;
il Consiglio di Amministrazione;
il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 15

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse possono essere tenute sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata spedita ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 12.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal **revisore unico o del collegio sindacale** se esistente, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

L'Assemblea ordinaria:
approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione, ove obbligatoria e della relazione del Collegio Sindacale o del Revisore unico, se nominati;
delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
provvede alla nomina degli amministratori, compreso il Presidente ed, eventualmente, il Vice-presidente, previa determinazione del loro numero, nonché alla loro revoca;
determina la misura dei compensi da corrisponderli agli amministratori per la loro attività collegiale;
provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta

comunque opportuna, ed alla revoca del revisore unico o dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;
provvede eventualmente a conferire, ai sensi dell'art. 2477, comma 1, del C.C., ed a revocare l'incarico di revisore contabile, determinandone il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile;
approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello disciplinante il rapporto mutualistico;
delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;
delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 del C.C.;
delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 13;
delibera sulla misura della quota sociale che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori.

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere esercitata anche da ciascun socio. Essa è rinunciabile o transigibile da parte della Cooperativa, alle condizioni previste dall'art. 2476 del C.C., con riferimento al numero dei voti spettanti ai soci.

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta al suo esame dagli Amministratori.

ART. 17

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 - bis del C.C.; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

ART. 18

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente

costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

ART. 19

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza o con altri mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, del C.C.. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

ART. 20

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare non più di due soci.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 21

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, dal Vice-presidente.

L'Assemblea nomina un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 22

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile **di 3 (tre) eletti dall'Assemblea.**

Gli amministratori restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed, eventualmente, un Vice-presidente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 del C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli eventuali Amministratori delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere ai Consiglieri delegati, che nelle riunioni dell'Organo amministrativo siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta anche da un solo

consigliere, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le votazioni sono palesi.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video - conferenza o in audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa; pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso,
conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto
previsto del presente statuto;
compilare i regolamenti interni;

stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;
conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;
promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;
deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

ART. 25

In caso vengano a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione.

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Revisore unico.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri soci o sottoscrittori di strumenti finanziari che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio o di sottoscrittore di strumenti finanziari.

ART. 26

I soci, che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti

relativi all'amministrazione.

ART. 27

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 28

La società può nominare, ai sensi dell'art. 2477, c. 1 codice civile, un organo di controllo o un revisore.

Il Collegio Sindacale è nominato obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 2543, comma 1, del C.C., nei casi previsti dall'art. 2477, commi 2 e 3, del C.C..

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Assemblea avrà comunque la facoltà di nominare un Collegio Sindacale o un Revisore contabile.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART. 29

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

In tutti casi di nomina, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del C.C..

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee dei soci.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea dei soci, pur non essendo obbligata alla nomina del Collegio Sindacale, né del Revisore contabile, può affidare il controllo contabile ad un Revisore unico, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia. Contestualmente alla nomina l'Assemblea dei soci determina il corrispettivo spettante al Revisore per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il Revisore incaricato del controllo contabile:
verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

C) REVISORE UNICO.

Art. 30 - Revisore unico.
Il Revisore unico dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
Il Revisore unico termina il suo mandato alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica e che deve provvedere alla sua sostituzione od alla sua rielezione, ai sensi dell'art. 2400 c.c. e dell'art. 21 del presente atto costitutivo.

Il Revisore unico ha diritto al compenso per le sue prestazioni professionali, a meno che non vi rinunci. Il compenso deve essere fissato prima o all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

Art. 31 - Compiti del Revisore unico.
Il Revisore unico deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, accertare, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la regolare tenuta dei libri sociali.

Il Revisore unico deve anche:

- a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della Società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- e) convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli amministratori;
- f) esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 32

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

ART. 33

Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri nominati a cura del Presidente della Camera di Commercio di Macerata, che

provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni. Fermo restando l'obbligo di provvedere all'audizione di tutte le parti e di assicurare il contraddittorio tra le stesse, il collegio deciderà senza vincoli di forma ed adottando i criteri di valutazione ritenuti più adeguati.

Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

L'arbitrato avrà sede a **FERMO**

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 34

E' fatto divieto di:

distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

distribuire dividendi se il patrimonio netto della Cooperativa non è superiore a un quarto dell'indebitamento complessivo;

distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità prevalente come richiamati dall'articolo 2514 del Codice Civile e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

ART. 35

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 36

Le clausole di cui agli articoli 32 e 33, non possono essere derogate, né modificate dall'Assemblea, né ordinaria né straordinaria, e devono essere di fatto osservate.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 37

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e ne stabilirà i poteri.

COMUNICAZIONI

ART. 38

Le comunicazione da effettuare mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mani consegnata a soci, amministratori, sindaci e liquidatori datori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 39

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative, nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Firmato: TROBBIANI ANGELITA - GENTILI
VINCENZO - PLINI FABIOLA - DI GIROLAMO
FRANCESCA - PETRACCI SERENELLA - LUBERTI
IDA - MASSIMO ANTINORI - LUIGI DAVIDE BASSO
- LORENZO BASSO - PAOLO CHESSA Notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, ai sensi degli art. 23 e 23
bis

del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005, che si trasmette in
termini utili di registrazione ad uso del Registro delle
Imprese.

"Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto
22/02/2007 mediante M.U.I."